

Convenzione

per con l'Associazione anziani "Don C. Forelli" di Ome la somministrazione di pasti agli anziani

Il giorno _____, con la presente scrittura privata,

l'ente **Comune di Ome** (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Aldo Moro 50, codice fiscale 00841600174, qui rappresentato dal Sindaco,

Dottor Alberto Vanoglio, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**Associazione Anziani Don C. Forelli**" (di seguito solo Associazione) con sede in Via Sant Angela 4 a Ome (BS), codice fiscale 98009230172, nella persona del legale rappresentate

Signor Renato Bongioni, nato a Brescia il 14/10/1941, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore"; il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

il comune di Ome assicura il servizio di fornitura di pasti caldi agli anziani del territorio; il comune non sarebbe strettamente obbligato; non esiste alcuna disposizione normativa o regolamentare, che imponga di fornire detto servizio;

svolgendo una indagine pubblica, il comune di Ome il 30/9/2020 ha stipulato una convenzione con l'Associazione Anziani Don C. Forelli di Ome per la distribuzione di pasti caldi agli anziani del territorio;

l'iniziativa ha avuto successo, dato che l'Associazione (priva di scopo di lucro) ha svolto il servizio con puntualità e professionalità.

La citata convenzione ha scadenza 30/9/2025, pertanto, in data 26/8/2025 il Comune di Ome ha pubblicato un avviso (scadenza 15/9/2025) per dar vita ad un rapporto di partenariato, per la somministrazione di pasti a domicilio agli anziani, con una associazione non lucrativa del Terzo settore.

Soltanto l'Associazione Anziani Don Forelli di Ome ha manifestato il proprio interesse all'iniziativa.

L'Associazione, pertanto, in collaborazione con il Comune, provvederà alla gestione della fornitura dei pasti.

Lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il _____ con deliberazione n.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, l'Associazione si impegna, nei confronti del comune di Ome e in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, a somministrare pasti caldi giornalieri.

Articolo 3 – L'Associazione, in particolare, si impegna a:

- assicurare la preparazione dei pasti caldi giornalieri, nonché la consegna dei pasti stessi al domicilio dei richiedenti, in economia ovvero affidandosi a terzi;
- raccogliere le richieste di usufruire del servizio, avanzate dai residenti, ed a riscuotere la relativa tariffa;
- a gestire integralmente il rapporto con i fruitori del servizio in questione ed a svolgere ogni attività o compito che sia funzionale alla buona qualità del servizio medesimo.

Articolo 5 – L'Associazione si impegna nei confronti del Comune per **anni 5 (cinque)**, che decorrono dalla data odierna. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Il Comune, al fine di assicurare la qualità del servizio reso:

- in primo luogo, con deliberazione dell'esecutiva fissa le tariffe massime del servizio;
- a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, ha facoltà di verificare periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Il Comune, inoltre, riconosce all'Associazione un contributo annuale a copertura delle spese vive relative al servizio.

Comune ed Associazione quantificano detto contributo in circa **6.000 euro (seimila/00 euro) annui. Il contributo non potrà mai superare l'ammontare delle spese sostenute dall'Associazione.**

A tal fine l'Associazione si impegna a depositare la documentazione giustificativa delle spese, consistente nel bilancio consuntivo dell'Associazione stessa, redatto nei termini di legge.

Il comune eroga all'Associazione un acconto in termini di cassa, su detto contributo, pari al 50% del massimo, entro il mese di marzo. Il saldo, in termini di cassa, verrà erogato entro il mese di giugno.

La presente non preclude all'Associazione l'accesso ad altri contributi che il comune eroga a norma del relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

Articolo 7 – Per consentire all'Associazione di gestire sia la preparazione dei pasti, che la capillare distribuzione agli utenti, il Comune concede in **comodato gratuito** all'Associazione, che accetta senza riserva alcuna l'uso delle automobili di proprietà:

- Citroen Berlingo (EM 929 FT);
- Peugeot Expert (EZ 704 BW);
- Wolkswagen Caddy (GS 914 RM).

Il Comune concede il comodato gratuito all'Associazione affinché questa utilizzi le automobili esclusivamente per scopi istituzionali, di pubblico interesse e pertanto privi di finalità lucrative. In particolare, le automobili potranno essere utilizzate sia per la consegna dei pasti caldi agli anziani secondo la presente, sia per il trasporto di persone in condizione di fragilità (secondo la Convenzione Comune/Associazione del 30/12/2022).

Articolo 8 – L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione, Agenzia di Parma S. Brigida, n. 00044031310471.

Articolo 9 – Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente: qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni novanta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

Articolo 11 – Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di Ome (Dottor Alberto Vanoglio)

Associazione Anziani Don C. Forelli (Signor Renato Bongioni)
